

**Capitolato**  
**Polizza di assicurazione**

**ALL RISKS**  
**DANNI DIRETTI – DANNI INDIRETTI**

**Contraente:**



## **DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'**

Proprietà e/o gestione di aerostazione civile comprese le parti in concessione e/o uso e/o comodato, e ogni altra attività e/o servizi preliminari, complementari, collaterali, connessi ed accessori e/o altre (purché simili) previste da certificati camerali e/o statuti e/o regolamenti, nulla escluso né eccettuato, incluse attività ricreative e/o a carattere "sociale" e/o umanitario, ovunque svolte nei limiti territoriali previsti, sia presso ubicazioni proprie che altrove, con uso di materie, servizi e impianti che la tecnica inerente l'attività svolta insegna e/o consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, nulla escluso né eccettuato, escluso solo l'impiego di energia nucleare.

## **DEFINIZIONI:**

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

### **Azienda Contraente**

Airgest S.p.A.

### **Assicurato**

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

### **Assicurazione**

Il contratto di assicurazione.

### **Franchigia**

L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno indennizzabile, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato (\*).

### **Scoperto**

La quota in percento dell'ammontare del danno indennizzabile, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato (\*).

*(\*) Qualora in caso di sinistro risultassero contemporaneamente applicabili più franchigie e/o scoperti, dall'importo indennizzabile verrà dedotta unicamente la maggiore fra le suddette detrazioni. La presente disposizione si applica separatamente per ciascuna Sezione di polizza (Incendio, Furto, Danni Indiretti etc.).*

### **Indennizzo / Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

### **Limite di Indennizzo / Risarcimento / Massimale**

L'esborso massimo che, al netto di franchigie, scoperti e altre decurtazioni, la Società è tenuta a corrispondere per ciascun sinistro.

### **Polizza**

Il documento che prova l'assicurazione.

### **Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società.

### **Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche Sezioni

**Società o Compagnia**

La Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto.

**Broker incaricato**

Marsh S.p.A.

**Allagamenti**

Presenza di acqua accumulatasi in luogo normalmente asciutto a seguito di:

- formazione di ruscelli od accumulo esterno di acqua non dovuta ad Alluvione o Inondazione
- fuoriuscita di acqua da impianti idrici, igienici e tecnici, non dovuta a rottura degli impianti medesimi né ad "Acqua piovana" né ad Alluvione o Inondazione

**Apparecchiature elettroniche**

Sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi), relative unità periferiche e di trasmissione/ricezione dati (computer, stampanti, plotter, video, tastiere, modem e simili apparecchiature), anche se a corredo od asserviti per loro natura a macchine od impianti.

**Archivi**

Documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor e ogni altro sistema di conservazione di informazioni, sia su supporti elettronici che non.

**Cartellone pubblicitario**

Mezzo di informazione collettivo e visivo, stabile e/o mobile.

**Contratto di assistenza tecnica**

Contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

**Dati**

Per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore - che l'Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da Società specializzate o prestatori d'opera da esso specificatamente incaricati (con o senza rilascio di apposita licenza d'uso), memorizzati su supporti dati. Sono parificati ai dati anche immagini e suoni se memorizzati su appositi supporti.

**Esplosione**

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricati**

L'intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse le quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune, materiali a piè d'opera e tutte le pertinenze quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, strade, pavimentazione esterna, impianti sportivi, ricreativi, superfici di atterraggio o attracco, cunicoli, gallerie, recinzioni, fognature, parcheggi e/o aree di sosta coperte e non.

Sono compresi gli impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento e di condizionamento d'aria, impianti antincendio, impianti e pannelli solari e fotovoltaici, scale mobili, ascensori e montacarichi, oltre ad impianti ed installazioni al servizio del fabbricato e considerati immobili per natura o destinazione, incluse le antenne centralizzate.

**Fenomeno elettrico e/o elettronico**

Correnti, scariche, sbalzi di tensione od altri fenomeni elettrici o elettronici, da qualsiasi motivo occasionati, comunque si manifestassero, incluso surriscaldamento e/o scariche atmosferiche.

**Furto**

Impossessamento della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

**Guasto macchine**

Tutti i danni ai macchinari assicurati derivanti da rottura e/o guasti originati da cause interne, errori, negligenze degli addetti, errata manipolazione, fenomeni elettrici e/o elettronici (salvo per la parte già eventualmente coperta dalla garanzia "Fenomeno elettrico") e/o altre cause non escluse espressamente.

Non sono in ogni caso considerati "Guasto macchine" (e rientrano quindi nelle altre coperture di polizza) l'incendio, l'esplosione, lo scoppio, l'implosione, il colaggio di impianti di estinzione, la fuoriuscita di fumo e/o liquidi da impianti e/o condutture, la alterazione di sistemi di controllo e tutti gli altri danni alle cose assicurate garantiti dalla presente polizza e non rientranti nella presente definizione.

**Incendio**

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Inquinamento**

Danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite, riconducibili all'attività dell'Assicurato.

**Lastre**

Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o apribili o scorrevoli su guide, collocate all'esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari, comprese le relative iscrizioni e decorazioni.

**Macchinari**

Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti o opere murarie che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di locomozione e/o trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di prevenzione e/o allarme, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi; contenitori, serbatoi e silos non in cemento armato o muratura, materiali a piè d'opera; mobilio, arredamento, mezzi di custodia, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti. Inclusi beni ed effetti personali di dipendenti e/o di terzi, che comunque non concorreranno a formare "preesistenza" ai fini del totale valore assicurato. Si intendono comprese anche le Apparecchiature elettroniche siano esse o meno parte di macchine o impianti. E' compreso anche quanto indicato alle voci "Archivi", "Dati", "Supporti dati", "Modelli e stampi" e "Valori", senza che il relativo valore contribuisca ad incrementare il valore assicurato per la partita "Macchinari". Qualora un determinato bene non dovesse trovare esatta collocazione in altre tra le definizioni di polizza, esso verrà convenzionalmente attribuito alla definizione "Macchinari".

**Merci**

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, materiale promozionale, propagandistico, pubblicitario, e quant'altro utilizzato per l'attività dichiarata, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali anche se non ancora pagati purché dovuti.

**Merci speciali:** si denominano convenzionalmente "merci speciali" le seguenti:

a) polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloidi (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse o alveolari - imballaggi in materia plastica espansa o alveolare - espansite e sughero grezzo;

b) se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa - cotone idrofilo - ovatte - cotone sodi;

c) se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone - cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci - stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l'80% - ovatte sintetiche - piume o piumino.

Si conviene la seguente equivalenza: 100 kg di merci speciali di categoria a) equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria b) o a 500 kg di merci speciali di categoria c).

#### **Mezzi di custodia**

Mezzi usati per custodire documenti, denaro, preziosi e altri beni, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: cassetti chiusi a chiave, casseforti sia a muro che non, armadi corazzati, armadi di sicurezza, camere di sicurezza.

#### **Modelli e stampi**

Per tali intendendosi modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.

#### **Piazzali**

Aree destinate / utilizzate per la sosta e/o la movimentazione degli aeromobili, e quelle di loro pertinenza.

#### **Primo Rischio Assoluto**

L'assicurazione prestata senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 cc.

#### **Rapina (e/o estorsione)**

L'impossessarsi della cosa mobile altrui, o il costringere a consegnarla, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia, ancorché iniziata e/o condotta all'esterno dell'ubicazione assicurata.

#### **Scippo**

Furto compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i beni assicurati.

#### **Scoppio**

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

#### **Supporti dati**

Qualsiasi materiale (magnetico, ottico, scheda o banda perforata) usato per memorizzare dati.

#### **Terrorismo (atto di)**

Atto compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscono da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di incutere terrore nella popolazione o una sua parte. Non si intendono "atti di terrorismo" i tumulti popolari e/o di piazza, gli scioperi, le sommosse, gli atti vandalici e/o dolosi, le azioni di racket estorsivi, i sabotaggi (per questi ultimi, salvo che si tratti di "sabotaggi organizzati", intendendosi per tali quelli compiuti con finalità terroristiche come sopra definite).

#### **Valori**

Monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.

**Vetri stratificati di sicurezza**

Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

## DEFINIZIONI SPECIFICHE PER LA SEZIONE II - DANNI INDIRETTI:

### **Merci**

Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi e simili e quanto altro definito merci alla Sezione Danni Diretti

### **Volume di affari**

Quanto pagato o pagabile all'Assicurato per merci vendute e/o consegnate e/o per servizi resi durante l'attività dichiarata nei luoghi nei quali l'attività stessa si svolge.

### **Profitto Lordo**

E' l'ammontare ottenuto come segue:

- a) il Volume di affari, più il valore delle merci alla fine dell'esercizio, il tutto meno:
- b) il valore delle merci all'inizio dello stesso esercizio, e meno:
- c) l'ammontare delle spese variabili, indicate nell'elenco riportato in specifica clausola o in eventuale altro apposito fornito dall'Assicurato.

I valori delle merci alla fine e all'inizio dell'esercizio sono calcolati secondo i normali metodi contabili dell'Assicurato.

### **Periodo di indennizzo**

Il periodo che ha inizio al momento del verificarsi del sinistro, avente come limite la durata specificata, durante il quale i risultati dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.

### **Rapporto di Profitto Lordo**

Il rapporto tra il profitto lordo ed il volume di affari ricavati durante l'anno finanziario immediatamente precedente la data del sinistro.

### **Retribuzioni**

Gli emolumenti lordi di tutti i dipendenti, collaboratori e prestatori d'opera in genere, retribuiti dall'Assicurato, e relativi contributi, accantonamenti per indennità di anzianità, di previdenza e altri a carico dell'Assicurato stesso.

### **Riduzione del volume di affari**

L'ammontare per cui il volume di affari durante il periodo di indennizzo risulta inferiore a quella parte del volume di affari di riferimento che lo riguarda.

### **Volume di affari annuo**

Il volume di affari durante i dodici mesi immediatamente precedenti la data del sinistro, corretto con gli aggiustamenti di seguito previsti.

### **Volume di affari di riferimento**

Il volume di affari durante il periodo corrispondente al periodo di indennizzo nei dodici mesi immediatamente antecedenti la data del sinistro.

Nota: tutti gli importi considerati sono al netto dell'I.V.A. (per i casi in cui all'Assicurato quale soggetto d'imposta sia consentita la detrazione a norma di legge)

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### PROVA DEL CONTRATTO

L'assicurazione e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto, fatta eccezione per quanto diversamente normato.

#### **Art. 1.1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio/buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere il pagamento del premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, il conguaglio del premio per l'intera annualità.

#### **Art. 1.2) Decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio**

L'assicurazione decorre dalle ore 24:00 del 31/10/2014.

A parziale deroga dell'art. 1901 del Codice Civile il Contraente è tenuto al pagamento del premio annuale entro 30 giorni dalla data della decorrenza della polizza, altrimenti la garanzia si interrompe alle ore 24:00 del trentesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per l'annualità successiva entro il 30° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24:00 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Per ogni ulteriore variazione/modifica che determini corresponsione di premio, lo stesso dovrà essere versato entro 30 giorni dal ricevimento del relativo documento contrattuale.

In caso di inadempienza, si procederà come precedentemente previsto.

I premi potranno essere pagati alla Direzione dell'Impresa o alla sede dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, tramite il Broker.

#### **Art. 1.3) Variazioni del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società, di ogni constatato aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art.1898 C.C., fermo tuttavia quanto previsto al secondo comma della norma 1.1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio, con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione fino al termine del periodo di assicurazione in corso.